

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Settore Acquisti

Prot. nr. 2020/2375488

DETERMINA A CONTRARRE NR. 128 DEL 12/06/2020

OGGETTO: Proroga del contratto “ Telefonia mobile 7” stipulato da Agenzia delle entrate-Riscossione con Telecom Italia S.p.A. (CIG 7905939B3E).

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n.50/2016.

PREMESSE

I servizi di telefonia su rete mobile sono attualmente erogati all'Agenzia delle entrate-Riscossione (d'ora in avanti anche solo AdeR) dal Fornitore Telecom Italia S.p.A. individuato da Consip tramite la Convenzione “Telefonia Mobile 7” (TM7). Il prossimo 16/06/2020 scadranno sia il vigente contratto attuativo – CIG 7905939B3E, stipulato da AdeR con Telecom Italia SpA in adesione alla Convenzione Consip “TM7” che la stessa Convenzione TM7, prorogabile però fino a un massimo di ulteriori 12 mesi.

La suddetta convenzione, in seguito della comunicazione rilasciata il 09/06/2020 con comunicato pubblicato sul portale di Acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione, è stata prorogata per ulteriori 6 mesi portando la scadenza della Convenzione e di tutti i contratti in essere fino al 16 dicembre 2020.

il Settore Esercizio Sistemi ICT (d'ora in avanti *Struttura*), con la Richiesta di Acquisto nr. 2020/01179 (d'ora in avanti *RdA*), al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia su rete mobile, ha formalizzato la richiesta di proroga del contratto in essere per Convenzione Consip “ Telefonia Mobile 7” (d'ora in avanti *Convenzione o TM7*) che prevede l'erogazione dei seguenti servizi, su rete mobile, a favore delle Pubbliche Amministrazioni:

- telefonia mobile, sms, MMS e funzioni associate;

- trasmissione dati, per l'accesso ad Internet e alla LAN/Intranet dell'Amministrazione;
- ricarica del credito;
- posta elettronica in mobilità (push e-mail);
- messaggistica e posta elettronica in mobilità;
- Enterprise Mobility Management2;
- Customer Care, supporto, manutenzione e sicurezza;

Sulla base di quanto sopra esposto, si configura la necessità di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile in scadenza il prossimo 16 giugno, per un periodo congruo e funzionale alle esigenze operative pari a 6 mesi, nel rispetto degli attuali vincoli normativi previsti per i servizi relativi alla categoria merceologica in questione.

Tanto ciò premesso, come meglio espresso nella nota tecnica prot. n. 2020/2261052 del 03/06/2020 la struttura richiedente ha espresso, oltre la proroga del contratto attuativo in vigore, un ulteriore fabbisogno, relativamente ai servizi e prodotti offerti nel medesimo contratto attuativo stipulato, in funzione della maggior durata del contratto rispetto a quanto originariamente previsto, per l'impegno massimo di spesa così rappresentato :

Valore del Contratto Vigente	Fatturato	Da fatturare	Residuo contratto vigente	Stima massima di spesa nel periodo Giu.2020-dicembre 2020 (compresi vi di residuo)	Nuovo fabbisogno
155.982,50 €	96.016,78 €	25.200,00 €	34.765,72 €	73.803,60 €	39.037,88 €

Vista la tipologia dell'affidamento, ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC nr. 3 del 05/03/2008, si esclude la

predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali e, pertanto, gli stessi dovranno essere pari a zero.

L'iniziativa è stata pianificata con il codice 2020.14.002.I.

Il massimale di spesa previsto è coerente con la spesa ICT prevista nel Piano Triennale 2019-2021 e trova copertura nel Budget d'esercizio 2020 deliberato dal CdG nella riunione del 30 ottobre 2019.

CONSIDERAZIONI

AdeR in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Il processo di approvvigionamento dei servizi di telefonia mobile nelle amministrazioni pubbliche è normato dall'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/ 2012, e successivamente dall'art. 1 , comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) e prevede espressamente l'obbligo di utilizzare le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero altri strumenti di acquisto messi a disposizione dai medesimi soggetti.

Ai sensi dell'art. 5 della Convenzione la durata della stessa è di 18 mesi. Tale durata potrà essere prorogata fino a 12 mesi; i contratti attuativi non possono avere scadenza successiva a quella della convenzione. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, sono stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura ed hanno durata sino al termine di durata della Convenzione (originaria o prorogata).

Si precisa che laddove l'Ordinativo di Fornitura fosse emesso nel corso dei 12 mesi che precedono la scadenza della durata della Convenzione (anche prorogata), i Contratti di Fornitura avranno una durata fino alla scadenza della durata della convenzione. Qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di Fornitura precedentemente alla proroga della Convenzione, di recedere - con le modalità di cui all'articolo 15 delle Condizioni Generali - dal contratto stesso, limitatamente al periodo eccedente la durata originaria del contratto. In ogni caso, resta inteso che la durata dei Contratti di Fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il quantitativo massimo della Convenzione. Peraltro, nel periodo di vigenza del Contratto Attuativo, le Amministrazioni potranno richiedere, anche se è scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo Quantitativo massimo (eventualmente incrementato), Ordinativi Collegati all'Ordinativo di Fornitura, aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad eccezione della fornitura di nuove Utenze.

Con la nota citata in premessa, Consip ha prorogato la Convenzione in argomento sino al 16 dicembre 2020; pertanto, il Contratto esecutivo emesso da AdeR in adesione alla Convenzione Consip TM7 deve intendersi prorogato fino alla medesima data del 16 dicembre 2020.

L'impegno massimo di spesa è pari a € 73.803,60, di cui € 39.037,88 di nuovo fabbisogno aggiuntivo e € 34.765,72 costituito dal residuo del contratto attuale, a cui si aggiunge l'IVA indetraibile per l'Ente pari ad € 2.952,14 € (4% del valore dell'IVA) per determinare gli oneri complessivi della procedura acquisitiva.

Il pro rata di detrazione dell'IVA è indicato in base al dato definitivo del 2019. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti.

Della spesa si terrà conto ai fini dell'obbligo introdotto dall'art. 1, commi 590 e sgg. della Legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, riguardante il risparmio annuale del 10 per cento rispetto alla spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.

Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. nr. 50/2016,

il Responsabile del Settore Acquisti

**in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-
Riscossione con Procura Speciale del 30/10/2019 per atti Notaio Marco De Luca
(Rep. n. 45137 Racc. n. 26000)**

DISPONE

La proroga del contratto esecutivo sottoscritto in data 14/06/2019 con la società Telecom Italia S.p.A. in adesione alla Convenzione Consip "TM7" alle seguenti condizioni:

- a) per effetto di quanto previsto all'art. 5.2 della Convenzione di cui trattasi, il Contratto esecutivo avrà durata fino al 16/12/2020;
- b) Agenzia delle entrate-Riscossione, si riserva la facoltà di recesso anticipato unilaterale, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, qualora la nuova Convenzione Consip TM8 dovesse risultare disponibile prima della scadenza della suddetta proroga;
- c) per la proroga del Contratto "TM7" (CIG 7905939B3E) stipulato con Telecom Italia S.p.A. è previsto un impegno di spesa aggiuntivo pari a euro 39.037,88 oltre IVA, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti;
- d) detto corrispettivo massimo non vincolerà in alcun modo AdeR per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determinerà il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
- e) il corrispettivo effettivo maturato dal Fornitore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell'esecuzione;
- f) l'atto di proroga sarà firmato digitalmente;

- g) le prestazioni saranno eseguite alle medesime condizioni di cui al citato contratto esecutivo;
- h) Si confermano Responsabile del Procedimento la Sig.ra Laura Blasi e Direttore dell'esecuzione del Contratto il Sig. Raffale Del Vecchio.

Il Responsabile

Stefano Carosi

(Firmato digitalmente)